

Discriminazioni in Puglia Se sei contro l'aborto il Tar ti vieta l'ingresso nei consultori familiari

■ ■ ■ CARLO CASINI*

■ ■ ■ Il 15 luglio il Tar della Puglia dovrà decidere se sospendere i provvedimenti della Regione che riservano i concorsi per operatori consultoriali soltanto a medici non obiettori. A parte l'ingiustizia della discriminazione tra obiettori e non obiettori la decisione, per quanto non definitiva rispetto alla domanda di annullamento degli atti amministrativi, è di straordinaria importanza per tutta l'Italia in ordine alla questione dell'aborto, che resta una ferita bruciante nel contesto sociale, resa più grave da una legge che La Pira chiamò "integralmente iniqua".

È opinione ripetuta anche da coloro che pur difendono la vigente L. 194, che essa è stata "male applicata" e che dunque "debba essere integralmente attuata". Sembra doveroso chiedere il perché di tale cattiva gestione e domandare che cosa si debba correggere.

Per provare a dare una risposta rileggo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 28/5/93, fondamentale nella giurisprudenza della nazione germanica. A proposito dei consultori vi si legge che:

"La consulenza è finalizzata alla salvaguardia della vita, da realizzarsi attraverso il consiglio e l'aiuto in favore della gestante, alla luce del sommo valore della vita pre-natale. Le operatrici e gli operatori devono farsi guidare dallo sforzo teso ad incoraggiare la gestante alla prosecuzione della sua gravidanza e a dischiudere ad essa la prospettiva per una vita insieme al figlio". Conseguentemente - si legge nella sentenza - lo Stato deve affidare il compito di sostegno alla donna "solo a quegli Istituti di consulenza che, in ragione dell'organizzazione che

li caratterizza, in forza del loro atteggiamento di fondo nei confronti della tutela della vita prima della nascita e in rapporto al personale operante presso di loro, offrano la garanzia del fatto che la consulenza avvenga secondo le indicazioni impartite a livello costituzionale e dalla legge". Ovviamente questa giurisprudenza non riguarda l'Italia. Tuttavia esprime una logica interpretativa che deve essere utilizzata a sostegno della illegittimità di concorsi per medici consultoriali riservati a non obiettori.

Infatti limitare l'assunzione ai soli medici non obiettori è coerente con la scelta di insistere in una gestione della legge ancor più perversa della legge stessa. Invero non è scritto da nessuna parte che il consultorio è obbligato a rilasciare l'autorizzazione dell'aborto. Solo riguardo alla esecuzione degli interventi la legge ha posto l'obbligo di effettuarli nei presidi ospedalieri, nonostante l'obiezione di coscienza, anche ricorrendo alla mobilità del personale. Ma una norma simile non esiste riguardo al rilascio del documento che costituisce titolo per eseguire l'intervento.

Anzi: una meno perversa interpretazione della L. 194 deve valorizzare il suo art. 2, secondo cui la funzione dei consultori è quella di "contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza". In tal modo verrebbe almeno ridotto l'inganno che, dopo la bocciatura della legge, nel giugno 1977, fece inserire nel suo titolo la "tutela sociale della maternità" e fece spostare dall'art. 15 all'art. 2 la non mutata norma sui consultori "in modo che - è scritto nei lavori preparatori - sia più evidente lo scopo preventivo della legge".

Come si vede la questione posta all'esame del Tar di Bari è tutt'altro che secondaria. Essa non riguarda soltanto il principio di eguaglianza tra medici obiettori e non obiettori, ma anche la vita stessa di molti bambini.

Il lavoro del volontariato dimostra che la condivisione operosa delle difficoltà e il consiglio fiducioso possono, nonostante la legge, aiutare molti figli a nascere. Perché non provare ad operare nello stesso modo nei consultori famigliari?

* Presidente del Movimento per la vita italiano

